

BVGer D-4850/2020 vom 25. November 2020

Bundesverwaltungsgericht, 2020-11-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_D-4850_2020

FR: TAF D-4850/2020 du 25 novembre 2020

IT: TAF D-4850/2020 del 25 novembre 2020

Regeste

Asilo ed allontanamento

Erwägungen

E. 1.1

Per le procedure dinanzi al Tribunale è determinante la PA, in quanto la legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) non disponga altrimenti (art. 37 LTAF).

E. 1.2

Le sentenze del Tribunale in materia d'asilo per le quali non è prevista la possibilità di ricorrere al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d par. 1 della legge sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]), passano in giudicato il giorno in cui sono pronunciate (art. 61 LTF su rimando degli art. 6 LAsi, 37 LTAF e 4 PA). Il Tribunale è competente per pronunciarsi in merito alle domande di revisione interposte contro le proprie sentenze (cfr. DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1).

E. 1.3

Ai sensi dell'art. 45 LTAF, gli art. 121-128 LTF, si applicano per analogia alla revisione delle sentenze del Tribunale amministrativo federale. Inoltre, giusta l'art. 47 LTAF, per il contenuto, la forma, il miglioramento e il completamento della domanda di revisione è applicabile l'art. 67 cpv. 3 PA, che rimanda dal canto suo agli art. 52 e 53 PA, e che dispone che la domanda deve segnatamente indicare il motivo di revisione, la sua tempestività e le conclusioni nel caso d'una nuova decisione del ricorso.

E. 1.4

Per i motivi dappresso, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti ai sensi dell'art. 127 LTF.

E. 2.1

La domanda di revisione costituisce il solo rimedio di diritto suscettibile di essere esercitato nei confronti di una sentenza del Tribunale cresciuta in giudicato. Se l'istanza interposta viene accolta, la crescita in giudicato della sentenza impugnata sarà annullata e la fattispecie dovrà nuovamente essere giudicata (cfr. art. 128 cpv. 1 LTF per rinvio dell'art. 45 LTAF; Moser/ Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, no. 5.36, pag. 303). Il Tribunale si investe di una domanda di revisione, solo se uno dei motivi di revisione enunciati agli art. 121-123 LTF è invocato. In altri termini, l'istante deve prevalersi di uno dei motivi legali o quantomeno invocare dei fatti costitutivi del medesimo. Al contrario, la questione di sapere se un motivo di revisione esista effettivamente non

attiene all'esame della ricevibilità dell'istanza ma al merito (cfr. sentenze del Tribunale federale 2F.24/2019 dell'11 novembre 2019 consid. 3, 2F.4/2014 del 20 marzo 2014 consid. 2.1). In maniera del tutto generale, la revisione, in quanto rimedio di diritto straordinario soggetto ad essere esercitato solo a severe condizioni, non consente di ridiscutere liberamente la sentenza di cui è chiesta la revisione. La procedura di revisione non permette difatti di sollevare censure che sarebbero dovute essere formulate nella precedente procedura o riproporre critiche sulle quali il Tribunale si è già pronunciato (cfr. sentenze del Tribunale federale 1F.19/2018 del 9 agosto 2018 consid. 1.3, 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 1.2). La revisione non è inoltre data per correggere presunti errori giuridici, per beneficiare di una nuova interpretazione o prassi né tantomeno per ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emissione della sentenza di cui viene richiesta la revisione (cfr. DTF 96 I 279 consid. 3 pag. 280; sentenze del Tribunale federale 1F.27/2018 del 29 ottobre 2018 consid. 1, 2F.20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 2.1; Elisabeth Escher, in: Niggli/Uebersax/Wiprächtiger/Kneubühler [ed.], Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3a ed. 2018, n. 7, pag. 1887 seg. ad art. 123).

E. 2.2

Giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, la revisione può essere domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o ritrova mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, esclusi i fatti e i mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 III 45 consid. 2.1 pag. 47, 134 IV 48 consid. 1.2 pag. 50 con riferimenti ivi citati). La possibilità di revisione si limita così ai cosiddetti pseudo nova e meglio, ai fatti ed ai mezzi di prova anteriori alla sentenza, ma insorti in seguito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 4.2.4.2, 4.3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati, 5.2.3; 2013/22 consid. 3-13; sentenza del Tribunale federale 8C.562/2019 del 16 giugno 2020 consid. 3.2 e 3.3). Lo scopo della revisione non è difatti in alcun caso quello di adattare la decisione all'evoluzione delle circostanze, ma soltanto ai fatti esistenti allorché è stata emanata (cfr. Yvez Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4700, pag. 1693 ad art. 123). La domanda di revisione deve inoltre rispettare i termini di presentazione di cui all'art. 124 LTF.

E. 2.3

A questi presupposti, giustificano una revisione soltanto quei fatti che si sono realizzati fino al momento in cui, nella procedura principale, erano ancora ammissibili delle allegazioni di fatto, sebbene non fossero noti al ricorrente malgrado tutta la sua diligenza. La novità di riferisce quindi alla scoperta e non al fatto medesimo (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2; cfr. anche la DTF 143 III 272 consid. 2.1 e 2.2 che indica le cinque condizioni necessarie per ammettere un motivo di revisione ai sensi della LTF; sentenza del Tribunale D-4419/2020 del 15 ottobre 2020 consid. 3.3). Inoltre i fatti devono essere rilevanti, vale a dire di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.3 pag. 107 seg.; sentenza del Tribunale federale 1F.35/2018 del 9 novembre 2018 consid. 3).

E. 2.4

Attinente i mezzi di prova, essi dovevano innanzitutto già esistere al momento della pronuncia della sentenza emessa nella procedura ordinaria, e meglio, prima del momento in cui avrebbero potuto essere introdotti in modo ammissibile in tale procedimento (cfr.

sentenza del Tribunale federale 2F.26/2019 del 14 novembre 2019; DTAF 2013/22 consid. 13). Al contrario, dei mezzi di prova posteriori alla sentenza del Tribunale della quale si chiede la revisione, anche se riconducibili a dei fatti anteriori, non possono essere costitutivi di una domanda di revisione (cfr. art. 123 cpv. 2 lett. a LTF e DTAF 2013/22 consid. 13.1). Inoltre, i mezzi di prova devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto essere provati, a discapito del richiedente (cfr. DTF 143 V 105 consid. 2.3 pag. 108, 127 V 353 consid. 5b pag. 358). Se i nuovi mezzi di prova sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento (cfr. sentenza del Tribunale federale 1F.23/2018, 1F.25/2018 del 29 gennaio 2019 consid. 3; DTAF 2013/31 consid. 2.1, cfr. anche la sentenza del Tribunale D-4419/2020 consid. 3.4). Una prova è considerata concludente quando il giudice avrebbe deciso diversamente se ne fosse stato a conoscenza nella procedura principale (cfr. sentenza del Tribunale federale 2F.8/2018 del 15 giugno 2018 consid. 3.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 2.5

Tale limitazione non pregiudica però automaticamente la possibilità di avvalersi di eventuali e cosiddetti veri nova. Allorquando infatti il richiedente miri ad una rivalutazione della sua situazione giuridica sulla scorta di nuovi fatti o di nuovi mezzi di prova posteriori ad una sentenza materiale di seconda istanza, ma che riguardino fatti anteriori, questi potrà fare capo all'istituto del riesame, rivolgendosi all'autorità di prima istanza anche se il Tribunale si è già espresso nel merito (cfr. DTAF 2019 I/8 consid. 5.3; 2013/22 consid. 5.5, 11.4.7 e 12.3; sentenza del Tribunale D-4419/2020 consid. 3.5 con ulteriori riferimenti ivi citati; cfr. anche art. 111b LAsi).

E. 3.1

Nel caso in parola, alla luce delle considerazioni presentate nell'istanza e dei documenti allegati alla stessa, il Tribunale considera come i soli elementi che possano costituire un motivo di revisione ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, siano i fatti nuovi proposti in relazione ai due documenti presentati in originale dall'istante (cfr. doc. 1 e doc. 2), in quanto risultano precedenti all'emanazione della sentenza D-1262/2018 del 10 aprile 2019. Invero in quest'ultima sentenza, il Tribunale, si è da ultimo nuovamente chinato materialmente sui motivi d'asilo dell'istante, e meglio circa l'asserita diserzione da parte del ricorrente (cfr. consid. 8), come pure sull'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (cfr. consid. 11).

E. 3.2

Al contrario, l'asserito peggioramento della situazione di sicurezza del Kurdistan iracheno, anche dovuto ai recenti avvenimenti politici ed interni legati a tale Paese, ed all'aumento della violenza, costituiscono dei fatti successivi alla sentenza succitata, e risultano pertanto irricevibili per via di revisione (cfr. supra consid. 2.2 - 2.3). Ad uguale conclusione si giunge per l'asserito ostacolo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'istante, dovuto alle difficoltà in cui egli incorrerebbe nel ritornare ad B._____, vista la situazione contingente, in quanto attinenti ad una presunta modifica della situazione posteriore alla sentenza del 10 aprile 2019, ove il Tribunale aveva da ultimo analizzato la situazione vigente nell'ARK sotto l'aspetto dell'esigibilità della misura di allontanamento (cfr. consid. 11.1.1 e consid. 11.1.2). Non possono neppure essere ammessi quali fatti costitutivi di revisione, le allegazioni dell'interessato circa diversi soggetti che attualmente il (...) starebbe

(...), in quanto rappresentanti palesemente degli elementi che sarebbero apparsi successivamente all'emanazione della succitata sentenza del Tribunale.

E. 3.3

Per quanto poi attiene il video della rete televisiva irachena prodotta con lo scritto del 22 ottobre 2020, come pure le asserzioni ivi contenute, non è dato a sapere con certezza quando tali evenienze sarebbero venute a conoscenza dell'istante, e pertanto se i medesimi argomenti rispettino il termine di 90 giorni dalla loro scoperta ex art. 124 lett. d LTF (cfr. supra consid. 2.2). Neppure è dato a sapere la data esatta di quando tale intervista sarebbe stata emessa, e quindi se la stessa sia anteriore o posteriore alla sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 e possa pertanto essere trattata o meno in una procedura di revisione della medesima (cfr. supra consid. 2.4). Ciò posto, per quanto non verrà considerato dappresso (cfr. infra consid. 4), le allegazioni proposte con lo scritto del 22 ottobre 2020 ed il mezzo di prova ad esso annesso, non verranno analizzate oltre, in quanto ritenute inammissibili.

E. 4.1

Ora, prima di valutare se, con riferimento al motivo di revisione delimitato ai sensi di quanto precede (cfr. supra consid. 3), le condizioni per ammettere l'istanza siano adempiute, è opportuno precisare quanto segue.

E. 4.2

Dal profilo processuale, i due documenti presentati con l'istanza di revisione in originale (cfr. doc. 1 e doc. 2), come pure buona parte delle argomentazioni ivi contenute e connesse agli stessi, a differenza di quanto sostenuto dall'istante nel gravame, non avrebbero come reale oggetto impugnato la sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019, bensì piuttosto la sentenza del Tribunale D-948/2020 del 1° luglio 2020, ove tali documenti erano già stati presentati in copia, come pure le circostanze evidenziate nella presente istanza. Essendo che la sentenza D-948/2020 summenzionata è una sentenza processuale, ovvero in casu ove il Tribunale non è entrato nel merito di una domanda di revisione dell'istante a causa del mancato pagamento dell'anticipo spese richiesto, e quindi le allegazioni presentate con l'istanza del 1° ottobre 2020 ed i due mezzi di prova succitati, sarebbero dovuti essere presentati unicamente in riferimento alla stessa, e non al contrario alla sentenza di merito soggiacente (cfr. Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1998 n. 8 consid. 3). Nell'istanza di revisione, non vi è però alcun accenno effettivo alla predetta sentenza D-948/2020, in punto alle argomentazioni presentate. Tuttavia, l'istante già con lo scritto del 7 settembre 2020 nella procedura D-872/2020 come pure nella D-948/2020 aveva presentato le motivazioni per le quali egli non avrebbe potuto produrre tale documentazione in originale entro il termine impartitogli dal Tribunale, nonché egli ha effettivamente prodotto, entro il termine di 90 giorni dal suo ricevimento - avvenuto secondo le asserzioni dell'istante e la documentazione agli atti l'(...) luglio 2020 (cfr. supra lett. F.b) - i documenti con la domanda di revisione di cui all'attuale procedura. Tale procedere gli era stato tra l'altro indicato nella sentenza D-872/2020 dallo stesso Tribunale. Orbene, a fronte di tali elementi, onde evitare ogni pregiudizio giuridico all'istante e per buona pace di quest'ultimo, la scrivente autorità, intende dappresso entrare nel merito di tali argomentazioni e documenti.

E. 4.3.1

In ordine ai due documenti presentati in originale con l'istanza, si denota dapprima come l'agire dell'istante sia contrario al suo obbligo di collaborare e di diligenza, in quanto egli si sarebbe interessato di reperire delle sentenze emesse nei suoi confronti, soltanto nel corso del 2019 e successivamente alla sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019 (cfr. scritto del 9 marzo 2020 dell'istante, pag. 1-2, contenuto nella procedura D-948/2020). In quest'ultima gli s'indicava proprio la mancanza d'elementi che provassero la rilevanza della sua diserzione - peraltro ritenuta inverosimile già nella sentenza del Tribunale pregressa D-2157/2014 del 10 luglio 2015 -. Il fatto che tali mezzi di prova siano apparsi soltanto a distanza di più di quattro anni dalla sentenza D-2157/2014 ove si respingevano i suoi motivi d'asilo, come pure a seguito della precitata sentenza D-1262/2018, mancando altresì nell'istanza - come pure nella documentazione agli atti - ogni argomentazione che possa scusare tale agire palesemente tardivo, sono degli elementi che instillano dei seri dubbi circa la credibilità dell'istante. Invero, la scoperta di tali mezzi di prova, è il frutto di ricerche che quest'ultimo avrebbe potuto e dovuto intraprendere già nella procedura ordinaria (cfr. in tal senso anche la sentenza del Tribunale federale 1F.21/2017 del 17 novembre 2017 consid. 2.2 con ulteriori riferimenti citati). Tuttavia, anche ritenuta una presentazione tardiva dei mezzi di prova di cui ai doc. 1 e doc. 2, occorre comunque, in conformità con la giurisprudenza dell'allora Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo, in seguito pure confermata dal Tribunale, esaminare la questione appurando se nella fattispecie vi sia un rischio avverato di persecuzione o di trattamenti disumani ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante. Invero è possibile, sia in materia di revisione che di riesame, rimettere in causa una sentenza (o decisione nel caso di riesame) entrata in forza di cosa giudicata, malgrado l'invocazione tardiva di nuovi elementi, se questi ultimi rilevano manifestamente da un rischio fondato di persecuzione o di trattamento inumano che facciano apparire l'esecuzione dell'allontanamento come contrario al diritto internazionale dal profilo dell'ammissibilità della misura (cfr. DTAF 2013/22 consid. 5.4 in fine; GICRA 1995 n. 9 consid. 7; cfr. anche sentenza del Tribunale D-3608/2019 del 14 settembre 2019). Persecuzione e trattamenti disumani che sono stati sollevati nell'istanza di revisione del 1° ottobre 2020 quali argomenti ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'istante.

E. 4.3.2

In tale ottica il Tribunale, onde poter esaminare se il timore dell'istante di essere arrestato a causa della sua presunta diserzione e condanna ricevuta per la medesima, ed in tale contesto di subire dei trattamenti proscritti dal diritto internazionale sia fondato, verificherà dapprima se i documenti presentati dallo stesso con l'istanza (cfr. doc. 1 e doc. 2) siano autentici, anche rispetto alle allegazioni da lui presentate a sostegno dei medesimi.

E. 4.3.2.1

Risulta in primo luogo opportuno precisare quanto segue. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 LStrI (RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). L'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve

provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 4.3.2.2

Nelle allegazioni presentate con l'istanza, e ritrovabili anche parzialmente nel doc. 1, sono innanzitutto ravvisabili degli elementi che risultano contraddittori con quanto sostenuto dall'interessato in precedenza nel corso della procedura ordinaria. Invero, nell'istanza di revisione egli ha sostenuto che il suo congedo dal militare sarebbe terminato il (...), che il (...) - data del reato che appare anche nella sentenza del (...) (cfr. doc. 1) - sarebbe stato diramato un ordine di ricerca ed il (...) sarebbe stato spiccato un mandato di cattura nei suoi confronti. Tali evenienze risultano però in antitesi palese con i suoi precedenti asserti, ovvero che egli sarebbe espatriato soltanto a fine (...) 2013 o inizio (...) 2013 (cfr. verbale 1, p.to 5.01, pag. 6 e p.to 7.02, pag. 8; verbale 2, D11, pag. 3), avendo lavorato quale militare sino al (...), ed ottenendo in seguito un congedo di 15 giorni, ove si sarebbe recato dapprima a casa sua e poi espatriato (cfr. verbale 2, D10, pag. 3). Queste ultime circostanze, risultano pure discrepanti con quanto affermato dall'istante poco dopo nella stessa audizione, ovvero che il suo ultimo giorno di servizio militare sarebbe stato il (...), avendo in seguito preso 20 giorni di congedo, terminante il (...) (cfr. verbale 2, D57 segg., pag. 6 seg.). Inoltre l'ordine ed il mandato d'arresto succitato, sono stati ritenuti dal Tribunale, già con sentenza D-2135/2016 (cfr. consid. 8.1), dei documenti poco attendibili dal profilo dell'autenticità. Pertanto, le argomentazioni presentate con l'istanza a supporto degli stessi, nonché concernente il mandato d'arresto quanto contenuto nello scritto di complemento al ricorso dell'11 novembre 2020, risultano essere inammissibili per via di revisione, poiché con le medesime l'interessato tenta di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti ed esaminati al momento della sentenza di cui viene richiesta la revisione, o di completare quanto avrebbe già dovuto essere allegato in tale evenienza, ciò che quest'ultimo rimedio di diritto non ha quale scopo (cfr. supra consid. 2.1 e 2.4). Tale conclusione non viene scalfita neppure per quanto attiene il mandato di arresto del (...), dalla produzione del rapporto di accertamento tecnico effettuato sullo stesso. Difatti, le conclusioni presenti nel medesimo, ovvero circa l'originalità del documento, non sono atte a rimettere in nessun caso in discussione le argomentazioni esposte circa l'autenticità del medesimo nella sentenza D-1262/2018, alla quale per il resto si rinvia. Altresì, la sentenza emessa in contumacia nei suoi confronti sarebbe stata presa il (...) (cfr. doc. 1 prodotto), e le autorità irachene erano a conoscenza - o potevano venire a conoscenza facilmente - dell'ubicazione dei suoi stretti parenti ad B._____, essendosi regolarmente ivi annunciati quali profughi all'inizio del loro soggiorno (cfr. verbale 3, D22 segg., pag. 4). Inoltre, appare contrario alla logica dell'agire che l'istante, il quale ha asserito di temere di subire delle persecuzioni rilevanti a causa della sua diserzione, dopo il suo espatrio - e tra l'audizione sulle generalità e quella sui suoi motivi d'asilo - sia riuscito a procurarsi il suo certificato di nazionalità, che secondo i suoi asserti aveva depositato presso la sua unità militare (cfr. verbale 2, D4 seg., pag. 2). Tale elemento di contatto con le autorità militari, in un periodo successivo alla commissione dei reati imputatigli secondo il doc. 1 presentato e le sue asserzioni in merito, risulta in modo lampante contrario ad un timore fondato di subire delle persecuzioni rilevanti da parte delle autorità del suo Paese d'origine a causa della sua diserzione, come pure fa seriamente dubitare dell'autenticità dei documenti presentati con l'istanza.

E. 4.3.2.3

A tali elementi incoerenti, poco plausibili ed illogici, si aggiungono in relazione ai due documenti presentati (sub doc. 1 e doc. 2), sia dal profilo formale che contenutistico, degli indizi che fanno seriamente dubitare dell'autenticità dei medesimi e di tutto il racconto reso in merito dall'istante. Invero, pur non mettendo in dubbio l'originalità degli stessi documenti, in quanto come riportato nel rapporto di accertamento tecnico del (...) prodotto con l'istanza (cfr. sub doc. 3), sia le iscrizioni manoscritte in blu, che le firme e le iscrizioni manoscritte in verde, come pure i timbri rossi apposti sui medesimi, siano stati tracciati o realizzati direttamente sui due documenti in originale, vi sono però diversi elementi che ne fanno dubitare della loro genuinità. In primo luogo appare quantomeno curioso che i due stampati, malgrado i diversi anni che li separino tra loro - essendo l'uno stato emesso il (...) e l'altro il (...) - nonché gli anni trascorsi sino ad oggi, appaiano non presentare alcuna differenza di sorta dal profilo della consistenza della carta e della qualità dello stampato, come neppure alcun segno evidente del tempo trascorso. In secondo luogo, è pure singolare che la medesima persona, a distanza di quasi (...) anni, abbia apposto con una penna di tipo a feltro con inchiostro verde, la sua firma e la data della stessa, una volta con il titolo di (...) (l'estratto della sentenza del [...]) ed un'altra volta invece con il titolo di (...) (nel documento del [...] del [...]) - anche se quest'ultima evenienza potrebbe pure essere ascrivibile al fatto che la medesima persona avrebbe ricevuto un aumento di grado nella gerarchia militare con il trascorrere del tempo. In merito al fatto però che tali iscrizioni siano state apposte, per di più entrambe le volte, in colore verde, non può essere seguita l'asserzione dell'istante contenuta nel suo scritto del 7 settembre 2020, ovvero che sarebbe stata sottoscritta in tale colore in quanto avrebbe firmato la persona responsabile di comminare la condanna (cfr. pag. 3 dello scritto precitato), poiché quest'ultimo assunto non è verificabile tramite alcuna fonte certa. Inoltre, nell'estratto della sentenza del (...), in testa al documento, non appare alcuna dicitura riferibile al nome dell'autorità che l'avrebbe emessa, ma soltanto nei punti descrittivi al di sotto del titolo della stessa, ciò che perlomeno risulta essere insolito in un documento giudiziale ufficiale. Il numero citato del procedimento nei due documenti, risulta peraltro differente. Invero, il numero della sentenza porta il n. (...), nel procedimento n. (...) (cfr. traduzione del doc. 1), allorché invece nel documento del (...), sebbene ci si riferisca al medesimo numero di procedimento, ovvero il n. (...), la sigla successiva, ovvero (...) (cfr. traduzione del doc. 2) non risulta combaciare con alcun numero riportato nel primo documento e meno che meno con il numero della sentenza di cui sopra. Si denota peraltro come, probabilmente a causa di un refuso, circa la data di partenza per l'esecuzione della pena, è stato citato nel documento l'art. 234 del codice di procedura penale che però non riguarda in alcun modo il caso di specie. Oltracciò, nel caso dell'istante, la notifica della sentenza non v'è effettivamente mai stata, ciò che parrebbe essere contrario all'art. 243 del codice precitato. Il fatto poi che la sentenza sia passata in giudicato soltanto il (...), quindi a più di (...) anni e (...) mesi di distanza dalla pronuncia della sentenza del (...), secondo il doc. 2, appare quantomeno un elemento opinabile ed anomalo, in quanto non rispetta in alcun modo i termini disposti dall'art. 243 lett. a per l'entrata in giudicato della sentenza, ovvero al più tardi sei mesi dopo la pronuncia nel caso di un crimine. Non da ultimo, e come già evidenziato nella sentenza del Tribunale D-1262/2018, nel periodo in cui l'istante ha asserito di aver disertato, sono avvenute diverse amnistie (cfr. Austrian Centre for Country of Origin & Asylum Research and Documentation [ACCORD], Anfragebeantwortung zum Irak: Strafmaß im Fall einer Desertion von Militärangehörigen [insbesondere 2015 und 2016]; Unterschiede zwischen KämpferInnen und MitarbeiterInnen der Verwaltung/Versorgung, Urteilsausfertigung ohne Nennung des Delikts [a-1140],

06.12.2019, < <https://www.ecoi.net/en/document/2023187.html> >, consultato da ultimo il 3 novembre 2020; European Asylum Support Office [EASO], Informationsbericht über das Herkunftsland, Irak: Gezielte Gewalt gegen Individuen, marzo 2019, < https://www.ecoi.net/en/file/local/2019413/2019_03_EASO_COI_Report_Iraq_Targeting_of_Individuals_DE.pdf >, pag. 75 segg., consultato il 3 novembre 2020; Landinfo/Lifos, Iraq: Rule of Law in the Security and Legal system, 08.05.2014, < https://landinfo.no/asset/2872/1/2872_1.pdf >, consultato il 2 novembre 2020). Un'amnistia, sarebbe proprio avvenuta nel periodo in cui l'istante asserisce di aver disertato (ovvero nell'[...] del [...]), che avrebbe dapprima avuto una scadenza sino al (...), ma che sarebbe in seguito divenuta indefinita, secondo una delle fonti consultate (cfr. Landinfo/Lifos, ibidem, pag. [...]). Anche per quanto concerne la pena detentiva di undici anni comminatagli, sono da rilevare degli elementi anomali. La stessa, secondo il doc. 1, sarebbe fondata sull'art. 33 par. 2, sull'art. 35 par. 2 del codice penale militare iracheno, nonché sull'art. 79 del codice di procedura penale iracheno. Il disposto art. 33 par. 2 del codice penale militare n. 19 dell'anno 2007, prevede secondo le fonti consultate e le traduzioni ivi riportate che chiunque, senza alcuna motivazione giuridica, durante una sospensione della smobilitazione in tempo di pace si assenta dalla sua unità o il suo sito operativo, oppure sorpassa il suo congedo di più di 15 giorni per i bassi ranghi e di 10 giorni per gli ufficiali, verrà condannato sino ad una pena privativa di libertà di quattro anni (liberamente tradotto dall'inglese: "First, Whosoever, is absent without proper legal justification from his unit or place of duty or exceeds the duration of his leave at time of peace for more than [15] fifteen days for lower ranks and (10) ten days for officers, shall be punishable with imprisonment not exceeding (3) three years; Second: Whosoever, fails to attend or exceeds the provisions of section (First) above during termination of demobilization at time of peace, is punishable with imprisonment not exceeding [4] four years; [...]", cfr. Republic of Iraq, Military Penal Code, 10.2007, consultato in: https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/implementingLaws.xsp?documentId=9C60EDC34C397A53C1257C080040F111&action=openDocument&xp_countrySelected=IQ&xp_topicSelected=GVAL-992BUA&from=state C:/Users/U80846869/Downloads/Iraq%20-%20Military%20Penal%20Code%20[in%20English]%20(5).pdf, consultato il 2 novembre 2020). Dal canto suo, l'art. 35 par. 2 del codice penale militare dispone che chiunque, durante degli scontri, passa dalla parte del nemico o diserta da un luogo sotto assedio, è punibile con l'imprigionamento da due a sette anni (secondo la libera traduzione inglese: "[...] Second: Whosoever escapes to take enemy side during confirmations or during escape from a site under siege, is punishable with imprisonment of 2-7 years, [...]", consultato in: Republic of Iraq, Military Penal Code, 10.2007, ibidem, consultato il 2 novembre 2020; cfr. anche la versione in tedesco degli articoli disponibili in: Austrian Centre for Country of Origin and Asylum Research and Documentation (ACCORD), Anfragebeantwortung zum Irak: Folgen einer Desertion von der irakischen Armee [a-9672], 03.06.2016, consultabile in: <https://www.ecoi.net/de/dokument/1013360.html>, consultato il 2 novembre 2020). Da ultimo, l'art. 79 del codice di procedura penale statuisce in merito al procedere del magistrato incaricato dell'investigazione, per quanto attiene le ricerche dell'imputato presso il suo domicilio o in altri luoghi o presso altre persone o documenti dove vi siano indicazioni della sua presenza (cfr. secondo la traduzione della norma in inglese: "The [judicial] investigator or crime scene officer may search the person arrested in cases in which the arrest is permitted by law. In the event of the deliberate commission of a felony

or misdemeanor which has been witnessed, he may inspect the house of the accused, or any place in his possession, or seize persons, papers or items which inform the investigation if there is a strong indication of their presence", cfr. Irak, Criminal Procedure Code 23 of 1971 [As Amended to 14 March 2010], 14.03.2010, consultato in:

<https://www.gjpi.org/wp-content/uploads/gjpi-cpc-1971-v2-eng.doc>, consultato il 2 novembre 2020). Ora, alla luce di tali norme, se d'un canto l'art. 33 par. 2 del codice penale militare, risulta essere conforme con le allegazioni dell'istante, che ha sostenuto di aver disertato e che dopo (...) giorni d'assenza indebita avrebbe riscontrato le conseguenze del caso (cfr. verbale 3, D48 seg., pag. 6), tuttavia l'art. 35 par. 2 dello stesso codice, parrebbe essere completamente in antitesi con il primo disposto citato. Invero, se l'art. 33 par. 2 del codice penale militare prevede la sanzione di un comportamento in periodo di pace, lo stesso non si può dire invece di quanto previsto all'art. 35 par. 2 del medesimo, in quanto sanziona una condotta in tempi di ostilità, circostanza di cui l'istante non ha mai riferito, essendo stato poco prima l'asserita diserzione in congedo. Per un medesimo atto, di diserzione in un dato momento temporale, può pertanto essere difficilmente credibile un cumulo di reati così dissimili in una sentenza autentica, per di più con le loro pene massimali previste per giungere ad una pena detentiva di undici anni complessivi.

E. 4.3.3

In considerazione di quanto precede, ai predetti mezzi di prova non può essere riconosciuto alcun valore probatorio, così come all'insieme delle allegazioni dell'istante relativamente a queste ultime. Pertanto, a fronte di tale valutazione complessiva, il Tribunale giunge alla conclusione che gli stessi non siano atti a fondare alcun rischio verosimile e concreto per l'istante di essere esposto, in caso di un suo rientro in Iraq, ad un trattamento proscritto dal diritto internazionale, ed in particolare contrario all'art. 3 CEDU.

E. 5

Di conseguenza, i mezzi di prova inoltrati con l'istanza del 1° ottobre 2020 e le allegazioni ai medesimi connesse, non giustificano una revisione della sentenza del Tribunale D-1262/2018 del 10 aprile 2019. Per il che, nella misura della sua ricevibilità, la domanda di revisione deve essere respinta.

E. 6.1

Giusta l'art. 10 cpv. 4 LAsi, la SEM o l'istanza di ricorso possono confiscare o mettere al sicuro, a destinazione dell'avente diritto, documenti falsi o falsificati nonché documenti autentici che sono stati utilizzati abusivamente. Scopo della confisca è quello di impedire un'ulteriore utilizzazione abusiva dei documenti. La confisca può riguardare segnatamente: sentenze, ordini d'arresto, atti d'accusa, documenti di viaggio e documenti d'identità inoltrati dai richiedenti l'asilo a riprova della persecuzione o di un timore fondato di persecuzione (cfr. Messaggio relativo alla revisione totale della legge sull'asilo nonché alla modificazione della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 4 dicembre 1995, FF 1996 II 1).

E. 6.2

Nella presente fattispecie, i due documenti prodotti dal ricorrente in sede di revisione si sono rivelati dei falsi (cfr. supra consid. 4). In considerazione di ciò, onde evitarne un'ulteriore utilizzazione abusiva da parte dell'istante, se ne giustifica la confisca.

E. 7

Riguardo le altre allegazioni sollevate nell'istanza (cfr. supra consid. 3.2), il Tribunale rinuncia alla trasmissione alla SEM della domanda dell'istante, per la trattazione residuale di tali motivi (cfr. anche DTAF 2013/22 consid. 3-13).

E. 8

Con la presente sentenza le misure supercautelari pronunciate con decisione incidentale del 2 ottobre 2020 sono revocate.

E. 9

Avendo il Tribunale statuito nel merito dell'istanza di revisione, la domanda tendente all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risulta senza oggetto.

E. 10

Infine, visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dell'istante (cfr. art. 37 LTAF in combinato disposto con l'art. 63 cpv. 1 e 5 PA e 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, non essendo state le conclusioni dell'istanza al momento dell'inoltro sprovviste di possibilità di esito favorevole e potendo partire dal presupposto che l'insorgente è indigente, v'è luogo di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA). (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.